



00216-23

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Giovanni Liberati - Presidente -  
Antonella Di Stasi  
Antonio Corbo - Relatore -  
Giuseppe Noviello  
Enrico Mengoni

*ACN*  
Sent. n. sez. *1704*  
CC - 30/11/2022  
R.G.N. 33602/2022

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

1. (omissis) , nato a (omissis)
2. (omissis) , nata a (omissis)

avverso l'ordinanza in data 20/07/2022 del Tribunale di Brindisi

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;  
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;  
udite le avvocatesse (omissis) , difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti,  
e (omissis) , in sostituzione dell'avvocato (omissis) , difensore di  
fiducia del primo ricorrente, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza emessa in data 20 luglio 2022, e depositata il 27 luglio  
2022, il Tribunale di Brindisi, pronunciando in materia di misure cautelari reali,  
ha accolto l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

*Shibani* *AM*

di Brindisi, e, in riforma del provvedimento di rigetto del G.i.p. del Tribunale di Brindisi, ha disposto il sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato, in via diretta, di somme di denaro nei confronti delle società "(omissis) (omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", nonché, per equivalente, di beni nei confronti di (omissis) e di (omissis).

Precisamente, è stato disposto il sequestro a fini di confisca: -) della somma di denaro di 127.904,39 euro nei confronti della società "(omissis) s.r.l.", in via diretta, e di beni di valore corrispondente nei confronti di (omissis) (omissis), quale profitto del reato di omessa dichiarazione ai fini dell'IVA per il 2015 in relazione a tale società, in riferimento all'imponibile derivante dalle fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi E e F (capo B); -) della somma di denaro di 16.720,00 nei confronti della società "(omissis) s.r.l.", in via diretta, e di beni di valore corrispondente nei confronti di (omissis) e di (omissis) (omissis), quale profitto del reato di utilizzazione, nelle dichiarazioni ai fini IVA di tale società per il 2014 e per il 2015, di fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2014 da "(omissis) s.r.l." per un imponibile di 30.000,00 euro ed IVA evasa pari a 6.600,00 euro (capo D), e nel 2015 da "(omissis) s.r.l.", per un imponibile di 46.000,00 euro ed IVA evasa pari a 10.120,00 euro (capo E); -) della somma di denaro di 90.282,25 euro nei confronti della società "(omissis) s.r.l.", in via diretta, e di beni di valore corrispondente nei confronti di (omissis), quale profitto del reato di utilizzazione, nella dichiarazione di tale società relativa al 2015, di fatture per operazioni inesistenti emesse in quell'anno da "(omissis) s.r.l." per un imponibile di 410.000,04 euro ed IVA evasa pari a 90.282,25 euro (capo F).

Il sequestro a fini di confisca per equivalente è stato ordinato nei confronti di (omissis), perché ritenuto il gestore di fatto delle società "(omissis) (omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", e nei confronti della di lui moglie (omissis), in quanto amministratrice di "(omissis) s.r.l."

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe (omissis) e (omissis), con un unico atto, sottoscritto dall'avvocato (omissis), e articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 5, 8, 12 e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nonché agli artt. 321, 324 e 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla sussistenza del *fumus commissi delicti*.

Si deduce che l'ordinanza impugnata è illegittima perché fondata su una valutazione astratta degli elementi acquisiti, per di più compiuta senza confrontarsi con gli elementi allegati dalla difesa.

Ghibonati AM

Si premette che, in precedenza, il sequestro era stato disposto dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi e annullato dal Tribunale del riesame, con ordinanza non impugnata dal Pubblico Ministero, e, che, in seguito, il G.i.p. del Tribunale di Brindisi aveva respinto la nuova richiesta di adozione di identica misura cautelare, formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, sostanzialmente sulle medesime risultanze già esaminate nel corso della prima procedura incidentale. Si rappresenta, inoltre, che, nel proporre appello, il Pubblico Ministero ha trasmesso al Tribunale tutta la documentazione prodotta dalla difesa in occasione della prima procedura incidentale, e che di tali elementi, però, l'ordinanza impugnata non ha tenuto conto.

Si osserva, poi, ribadendo quanto già evidenziato nella precedente occasione, che: -) il Tribunale non poteva inferire la sussistenza dei reati in contestazione dall'assunzione di partecipazioni o di cariche di (omissis) (omissis) in diverse società, trattandosi di circostanze lecite; -) il presupposto di base dell'ipotesi accusatoria, quello della inesistenza delle operazioni fatturate perché relative a somministrazione irregolare di manodopera, dissimulate da fittizi contratti di appalto di servizi, si scontra con i dati dell'assunzione dei lavoratori da parte delle società di riferimento, della reale esecuzione delle prestazioni e della scarsa necessità di mezzi per l'effettuazione dei servizi prestati, in quanto in gran parte costituiti da attività di pulizia, guardiania e salvataggio. Si aggiunge, sempre richiamando le deduzioni già svolte in occasione della precedente procedura incidentale, che: -) il distacco di lavoratori è avvenuto all'interno del c.d. "gruppo (omissis) ", ossia in un ambito nel quale lo stesso deve ritenersi giustificato (si cita la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 gennaio 2016); -) l'oggetto delle fatture è indicato in termini generici, ma corrisponde all'attività consueta delle società ed è ampiamente giustificato dai contratti di subappalto costituenti il presupposto di esse; -) l'ingerenza di (omissis) nelle diverse società si spiega con l'entità delle sue partecipazioni sociali, pari al 50 % di "(omissis) s.r.l." e al 60 % di "(omissis) s.r.l.", e con il suo ruolo di delegato per le operazioni concernenti le prestazioni lavorative ed i rapporti di lavoro per "(omissis) (omissis) s.r.l."; -) non è dimostrato il ruolo di amministratore di fatto di (omissis) con riguardo alle tre società indicate, stante l'attivismo dei legali rappresentanti delle stesse, pur riconosciuto nell'ordinanza impugnata.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, comma 2, 324 e 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata sui requisiti necessari per disporre il sequestro.

Giliberti AM

Si deduce che il provvedimento impugnato non ha compiuto la verifica circa la positiva sussistenza di un concreto quadro indiziario, come necessario anche in una prospettiva sovranazionale, quale è quella del riconoscimento assicurato dalla CEDU al diritto di proprietà ed al principio di proporzionalità della misura giudiziaria rispetto all'obiettivo da perseguire. Si segnala che, nella specie, è priva di proporzione una misura incidente sulla proprietà a fronte di operazioni economiche effettive, come emerge anche dalle informazioni assunte, e delle quali si discute solo in ordine al profilo giuridico. Si rappresenta, poi, che è incongruo inferire rapporti di illecita somministrazione di manodopera dal ruolo lecitamente assunto da (omissis) nelle società coinvolte, o attribuire rilevanza all'omesso versamento di contributi previdenziali. Si osserva, quindi, che è stata omessa qualunque motivazione sulle decisive circostanze relative: -) all'individuazione dell'impresa esercente il potere organizzativo della prestazione lavorativa, precisando se questo dovesse essere riferito alla ditta appaltante o, invece, come corretto, alla ditta appaltatrice; -) all'attività effettivamente svolta dai legali rappresentanti delle società interessate; -) all'esistenza di un gruppo di società, situazione giustificativa sia dei distacchi di lavoratori, sia della genericità dell'indicazione delle prestazioni nelle fatture; -) all'onere incombente sull'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, di dimostrare l'inesistenza dell'operazione commerciale.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, comma 2, 324 e 125 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata sul requisito del *periculum in mora*.

Si deduce che il provvedimento impugnato erroneamente afferma che, nella specie, trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, non è necessaria la sussistenza del *periculum in mora*. Si richiama, in proposito, il principio di diritto enunciato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche in ordine al *periculum in mora*, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di vincolo apposto a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili *ex lege*. Si osserva che non vi sono ragioni per non applicare tale principio anche al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, e che in tal senso si è pronunciata la più recente giurisprudenza (si cita Sez. 3, n. 25657 del 2022).

Shibani AM

3. Nell'interesse dei ricorrenti (omissis) e (omissis), con un unico atto, sottoscritto dagli avvocati (omissis) e (omissis), sono stati presentati motivi nuovi, che sviluppano quanto già esposto nel terzo motivo di ricorso, con riguardo al difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata sul requisito del *periculum in mora*.

Si segnala, in particolare, che, nonostante le articolate vicende del presente procedimento, caratterizzato da un originario sequestro, dal successivo dissequestro, e poi dal rigetto della nuova istanza di sequestro, (omissis) (omissis) è rimasto titolare e possessore di un bene immobile, adibito a capannone industriale, e che la disponibilità di tale bene esclude la configurabilità di qualunque *periculum in mora*.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati limitatamente al profilo concernente la necessità di valutare la sussistenza di esigenze cautelari, mentre sono infondati nel resto, per le ragioni di seguito precisate.

2. Nel complesso infondate sono le censure espone nei primi due motivi, da esaminare unitariamente perché tra loro strettamente connesse, le quali contestano la ritenuta sussistenza del *fumus commissi delicti* nei confronti dei due ricorrenti, deducendo, in particolare, l'assenza o la mera apparenza della motivazione in ordine alla individuazione di (omissis) come l'effettivo amministratore delle società implicate nella vicenda, e cioè "(omissis) (omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", ed alla natura fittizia, e non reale, delle fatture emesse da "(omissis) s.r.l." e da "(omissis) s.r.l." nei confronti di "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l."

3. Alcune premesse appaiono utili al fine di individuare l'esatto ambito delle questioni relative al *fumus* dei reati posti a fondamento del provvedimento di sequestro implicate dell'esame dalle censure formulate dai ricorrenti.

3.1. Per quanto concerne il problema della configurabilità del *fumus* del reato di omessa dichiarazione in relazione alla società "(omissis) s.r.l.", nel presente procedimento riferito al solo (omissis) (capo B), l'unico profilo da scrutinare attiene al ruolo da questi svolto in tale società.

Invero, non è controverso che la società "(omissis) s.r.l." abbia omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'IVA per il 2015, in riferimento all'imponibile derivante dalle fatture emesse nei confronti di "(omissis) s.r.l." e

"(omissis) s.r.l." nell'anno 2015, con conseguente evasione dell'IVA per un importo pari a 127.904,39 euro, così come indicato nel capo B.

E, come osservato nell'ordinanza impugnata e non contestato nel ricorso, il reato di omessa dichiarazione, almeno con riferimento all'IVA, è configurabile anche quando l'imponibile sia ricostruibile in ragione di fatture emesse per operazioni inesistenti, a norma di quanto previsto dall'art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1997.

Di conseguenza, per il reato di cui al capo B, il problema dell'accertamento del *fumus commissi delicti* è limitato, almeno in questa sede, alla attribuibilità a (omissis), in una prospettiva di serietà – non gravità – indiziaria, del ruolo di amministratore di fatto della società "(omissis) s.r.l."

Ed infatti, secondo l'elaborazione consolidata della giurisprudenza, del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 8632 del 22/12/2020, dep. 2021, Puddu, Rv. 280723-01, e Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015, Biffi, Rv. 264971-01).

3.2. In termini più articolati, invece, il problema si pone per l'accertamento del *fumus* dei reati di cui al capo E) ed al capo F), entrambi concernenti la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, relativamente alla sola IVA.

Per questi reati, infatti, nei confronti di (omissis), i temi di discussione riguardano sia la attribuibilità allo stesso, in una prospettiva di serietà indiziaria, del ruolo di amministratore di fatto delle società "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", in quanto enti che hanno presentato le dichiarazioni contestate come mendaci, sia la fittizietà delle fatture emesse verso queste società da "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.". Nei confronti di (omissis), invece, siccome la stessa era legale rappresentante della "(omissis) s.r.l.", e le sono riferiti unicamente i reati di dichiarazione fraudolenta in relazione a tale società, il solo profilo da esaminare attiene alla fittizietà delle fatture emesse verso queste società da "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l."

In proposito, poi, è opportuno rappresentare, anche se questo aspetto non è oggetto di specifiche questioni poste nel ricorso, ma per individuare e circoscrivere i profili di ricostruzione del fatto rilevanti ai fini della decisione, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA l'utilizzo di elementi passivi fittizi costituiti da fatture emesse da una società che, attraverso contratti simulati di appalto di servizi, abbia in realtà effettuato attività di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto che ha effettuato la prestazione, ovvero i singoli lavoratori, e quello indicato in fattura (così, per tutte, Sez. 3, n. 11633 del 02/02/2022, Casanova, Rv. 282985-01, e Sez. 3, n. 20901 del 26/06/2020, Montevicchi, Rv. 279509-02).

3.3. Con riferimento alla configurabilità del ruolo di amministratore di fatto, poi, appare utile richiamare l'elaborazione ormai consolidata in giurisprudenza.

Nel caso di società costituente mero schermo, priva di reale autonomia e costituita per essere utilizzata come "cartiera" in un meccanismo fiscalmente fraudolento volto a evadere le imposte, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce in quella del ruolo di ideatore e organizzatore del suddetto sistema fraudolento, atteso che non è ipotizzabile l'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico in un ente solo formalmente operante (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 20051 del 14/04/2022, Palmieri, Rv. 283202-01, e Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019, Reale, Rv. 277984-01).

In linea generale, poi, sembra utile richiamare le indicazioni offerte dall'elaborazione in tema di reati fallimentari, secondo la quale la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (così, in tema di reati fallimentari, Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040-01, e Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893-01).

Invero, la nozione di amministratore di fatto appena richiamata, relativa anche alla coesistenza di attività gestoria svolta sia dagli amministratori di diritto, sia dagli amministratori di fatto, discende dall'unica specifica disposizione in proposito, quella di cui all'art. 2639 cod. civ., e costituisce un modello di riferimento a carattere generale, anche perché risponde alla possibilità, per le società, di essere amministrate anche da più persone, congiuntamente o disgiuntamente (cfr., ad esempio, per le società a responsabilità limitata, quali quelle interessate dal presente procedimento, dall'art. 2475 cod. civ.).

Né vi sono ragioni per ritenerne l'inapplicabilità proprio nello specifico settore dei reati tributari. Proprio con riferimento al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, anzi, si è osservato in giurisprudenza che la responsabilità può gravare su più soggetti a norma dell'art. 110 cod. pen., in quanto, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di

amministrazione di una società di capitali nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli altri amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392 cod. civ. (Sez. 3, n. 30689 del 04/05/2021, Cerbone, Rv. 282714-01).

4. L'ordinanza impugnata espone le ragioni per le quali ritiene che (omissis) (omissis) debba essere ritenuto amministratore di fatto delle società "(omissis) (omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", e perché le fatture emesse da "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." ed utilizzate nelle dichiarazioni di "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." ai fini IVA negli anni 2014 e 2015 debbano ritenersi fittizie, ossia relative ad operazioni inesistenti.

4.1. Ai fini della attribuibilità della funzione di amministratore di fatto delle società "(omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." a (omissis) (omissis), si indicano plurimi elementi.

Si rappresenta, innanzitutto, che (omissis) risulta: -) socio al 60 % della società "(omissis) s.r.l.", e al 50 % della società "(omissis) s.r.l."; -) titolare di delega ad operare sia sul conto corrente delle due società appena indicate, sia sul conto corrente della società "(omissis) s.r.l.", formalmente amministrata da (omissis); -) assunto con contratti di lavoro c.d. "co.co.co." dalla società "(omissis) s.r.l." dal 1° gennaio al 4 febbraio 2015 e dal 25 settembre al 31 dicembre 2015, anch'essa formalmente amministrata da (omissis).

Si aggiunge che nel corso delle indagini: -) è stata rinvenuta, a seguito di perquisizione, nell'abitazione di (omissis), documentazione contabile relativa alle società "(omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l."; -) (omissis), formale rappresentante legale delle società "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", escusso dalla polizia giudiziaria, ha indicato (omissis) come il soggetto che aveva gestito l'attività di impresa delle due società, su sua delega, detenendo i contratti e curando i rapporti con clienti e dipendenti; -) (omissis) ha dichiarato di essersi personalmente interessato dell'esecuzione dei contratti, asseritamente di sub-appalto, stipulati tra "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", e tra "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l."; -) i dipendenti di "(omissis) s.r.l." hanno indicato come loro datore di lavoro non (omissis), bensì (omissis).

4.2. Diffuse indicazioni sono fornite anche a sostegno dell'affermazione della fittizietà delle fatture emesse da "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l."

Ghibaudi M



ed utilizzate nelle dichiarazioni di "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." ai fini IVA negli anni 2014 e 2015.

Con riferimento alla fattura emessa da "(omissis) s.r.l." nei confronti di "(omissis) s.r.l.", datata 21 gennaio 2014, recante un imponibile pari a 30.000,00 euro, con IVA pari a 6.600,00 euro, ed avente la causale: «fattura per ristrutturazione intonaci, pavimenti, rivestimenti e pittura interna ed esterna», si segnala che: -) non risulta effettuato alcun pagamento da "(omissis) s.r.l." in favore di "(omissis) s.r.l.", sebbene la prima abbia indicato il documento in contabilità; -) "(omissis)", legale rappresentante di "(omissis) s.r.l.", ha riferito la fattura a lavori effettuati nel periodo di giugno-luglio 2014, da lui personalmente con l'ausilio di due operai, in cambio di un corrispettivo di 700,00 ovvero 800,00 euro, ed avendo ricevuto i materiali direttamente da "(omissis)", ossia il marito di "(omissis)", in quel momento legale rappresentante di "(omissis) s.r.l.".

Con riferimento alle quattro fatture emesse da "(omissis) s.r.l." nei confronti di "(omissis) s.r.l." nell'anno 2015, recanti un imponibile pari a 46.000,00 euro, con IVA pari a 10.120,00 euro, ed alle ulteriori fatture emesse da "(omissis) s.r.l." nei confronti di "(omissis) s.r.l.", sempre nell'anno 2015, recanti un imponibile complessivo pari a 410.000,04 euro, con IVA pari a 90.282,25 euro, ed avente la causale: «fattura per ristrutturazione intonaci, pavimenti, rivestimenti e pittura interna ed esterna», si segnala che: -) le società "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." hanno indicato le fatture appena specificate nella loro contabilità come costi portati in detrazione, mentre "(omissis) s.r.l." ha omesso di presentare la dichiarazione annuale per il 2015 con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, sebbene l'imposta dovuta a tale titolo, sulla base delle fatture emesse, complessivamente pari a 581,383,39 euro, fosse di 127.904,00 euro; -) la causale di tutte le fatture era relativa a servizi di pulizia di villaggi turistici; -) "(omissis) s.r.l." aveva sempre fornito solo manodopera, mentre l'organizzazione del lavoro era stata sempre curata da "(omissis) s.r.l." e da "(omissis) s.r.l.", ed anzi quest'ultima, a detta dello stesso "(omissis)", era la proprietaria delle attrezzature e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni; -) nel corso dell'anno 2015, "(omissis) s.r.l." ha effettuato pagamenti in favore di "(omissis) s.r.l." solo in relazione alla fattura n. 13, recante l'importo di 10.000,00 euro, sebbene il totale delle fatture ricevute da quest'ultima società, nel corso del medesimo 2015, e portare in detrazione come contabilità, fosse complessivamente pari a 46.000,00 euro.

Si osserva, quindi, che i contratti di sub-appalto tra "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", e tra "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." debbono essere qualificati come «patti di somministrazione illecita di personale», perché: -) "(omissis) s.r.l." si è limitata a

Shikoni

AM

fornire personale; -) i mezzi sono stati sempre forniti da "(omissis) s.r.l." e da "(omissis) s.r.l."; -) la direzione ed organizzazione delle attività e del personale è stata sempre curata personalmente da (omissis) . Si precisa, in risposta alle obiezioni della difesa, che: -) le attività di pulizia dei villaggi turistici, in quanto hanno ad oggetto la manutenzione di strade private e spiagge, necessitano di appositi macchinari e prodotti; -) non sussistono i requisiti indicati dall'art. 2359 cod. civ., perché i rapporti tra le società indicate siano riconducibili al fenomeno del c.d. "gruppo di società", nel cui ambito potrebbe essere lecito il distacco di lavoratori.

5. Le conclusioni dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza del *fumus commissi delicti* relativamente ai reati per i quali è stato disposto il sequestro a fini di confisca, risultano immuni da vizi.

5.1. Per quanto concerne l'attribubilità a (omissis) del ruolo di amministratore di fatto delle società "(omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." gli elementi indicati dal Tribunale sono copiosi, tra loro convergenti, ed evidenziano come il precisato ricorrente abbia svolto un'attività di gestione esclusiva, o comunque di vertice, in relazione all'intera attività d'impresa delle ditte appena specificate, estesa tanto ai rapporti con il personale dipendente, quanto ai rapporti con i clienti e contraenti (cfr. in particolare quanto evidenziato *supra* al § 4.1).

Né appaiono pretermesse o comunque dirimenti le obiezioni della difesa, le quali, in proposito, evidenziano che l'ingerenza di (omissis) nelle diverse società si spiega con l'entità delle sue partecipazioni sociali, pari al 50 % di "(omissis) s.r.l." e al 60 % di "(omissis) s.r.l.", e con il suo ruolo di delegato per le operazioni concernenti le prestazioni lavorative ed i rapporti di lavoro per "(omissis) (omissis) s.r.l.", e che risulta comunque un certo attivismo dei legali rappresentanti di tali ditte. In effetti, le partecipazioni societarie di (omissis) (omissis) in "(omissis) s.r.l." e in "(omissis) s.r.l.", ovvero il ruolo di delegato per la gestione dei rapporti di lavoro assunto dallo stesso per conto di "(omissis) (omissis) s.r.l." non sono incompatibili, ma anzi si presentano come pienamente coerenti con l'attribuzione al medesimo (omissis) della qualifica di amministratore di fatto delle società "(omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.". L'attività svolta dai legali rappresentanti di queste tre imprese, poi, non contraddice il ruolo di vertice svolto nelle stesse da (omissis) (omissis) , per come ricostruito nell'ordinanza impugnata, ed inoltre deve tenersi conto del principio enunciato *supra* al § 3.3, in forza del quale l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in

Shibani M

tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Risulta perciò corretto ritenere che (omissis) abbia esercitato i poteri tipici inerenti alla qualifica ed alla funzione di amministratore in via esclusiva per le società " (omissis) s.r.l.", "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l."

Da ciò discende immediatamente che incensurabile è l'affermazione della sussistenza del *fumus commissi delicti* a carico di (omissis) in relazione al reato di omessa dichiarazione riferito alla società " (omissis) s.r.l.", di cui al capo B.

5.2. Anche per quanto attiene alla fittizietà delle fatture emesse verso "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." da " (omissis) s.r.l." e " (omissis) s.r.l.", le conclusioni dell'ordinanza impugnata sono estremamente articolate e fondate su elementi di sicuro valore indiziante.

Con riguardo alla fattura emessa da " (omissis) s.r.l." è sufficiente rilevare che l'importo non risulta pagato da "(omissis) s.r.l." e che (omissis) , legale rappresentante di " (omissis) s.r.l.", ha riferito il documento a lavori effettuati da lui personalmente con l'ausilio di due operai nel periodo di giugno-luglio 2014, ossia a circa sei mesi dopo l'emissione dello stesso, e, soprattutto, in cambio di un corrispettivo di 700,00 ovvero 800,00 euro, quindi enormemente inferiore a quello contabilizzato, pari a 30.000,00 euro.

Con riguardo alle fatture emesse da " (omissis) s.r.l.", va evidenziato che i pagamenti risultano parziali (solo 10.000,00 euro verso "(omissis) (omissis) s.r.l. a fronte di importi indicati per 46.000,00 euro), e che non manifestamente illogica è l'affermazione secondo cui i contratti stipulati da " (omissis) s.r.l." con "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." sono «patti di somministrazione illecita di personale», in quanto: -) i mezzi, pur necessari per l'esecuzione delle prestazioni, erano forniti non da " (omissis) s.r.l.", bensì da "(omissis) s.r.l." e da "(omissis) s.r.l."; -) la direzione ed organizzazione delle attività e del personale è stata sempre curata personalmente da (omissis) (omissis) , il quale era socio al 60 % della società "(omissis) s.r.l.", e al 50 % della società "(omissis) s.r.l.", ed aveva la delega ad operare sui conti correnti di queste due ditte.

Del resto, le censure formulate dalla difesa davanti al Tribunale non risultano trascurate, posto che il l'ordinanza impugnata ha espressamente spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, perché le attività di pulizia dei villaggi turistici necessitano di appositi macchinari e prodotti, e perché non sussistono i requisiti per ricondurre i rapporti tra " (omissis) s.r.l.", da un lato, e "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", dall'altro, al fenomeno del c.d. "gruppo di società", nel cui ambito potrebbe essere lecito il distacco di lavoratori.

Ghibaudi AM

Di conseguenza, ravvisate a livello indiziario l'attribuibilità a (omissis) (omissis) del ruolo di amministratore di fatto delle società "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", e la fittizietà delle fatture emesse da "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l." nei confronti di "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", ed essendo fuori discussione la qualità di (omissis) di legale rappresentante di "(omissis) s.r.l.", incensurabile è anche l'affermazione della sussistenza del *fumus commissi delicti* a carico di (omissis) in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti riferiti alle società "(omissis) s.r.l." e "(omissis) s.r.l.", di cui ai capi D), E) e F), nonché a carico di (omissis) (omissis) in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti riferiti alla società "(omissis) s.r.l.", di cui ai capi D) e E).

6. Fondate, invece, sono le censure enunciate nel terzo motivo e nei motivi nuovi, che contestano il difetto di motivazione in ordine al *periculum in mora*.

L'ordinanza impugnata, in effetti, ha testualmente affermato: «trattandosi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, è necessaria e sufficiente, in quanto obbligatoria, la qualificazione delle cose sequestrate come oggettivamente confiscabili, senza alcuna necessità che sussista il *periculum in mora*».

Questa affermazione si pone in diretto contrasto con il principio enunciato da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01, in forza del quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del *periculum in mora*, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili *ex lege*.

Né sussistono, o sono indicate, ~~sono~~ ragioni per discostarsi da questo principio, confermato da diverse successive decisioni anche con specifico riferimento al sequestro funzionale alla confisca del profitto o del prezzo del reato in relazione ai delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 (si può citare, ad esempio, Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694-01).

7. In conclusione, la fondatezza delle censure enunciate nel terzo motivo e nei motivi nuovi, e, insieme, l'infondatezza delle altre censure, impongono di annullare l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente al

Ghibaudi M

profilo della sussistenza o meno delle esigenze cautelari, e a rigettare il ricorso nel resto.

Il Giudice del rinvio valuterà, alla luce degli elementi disponibili, o eventualmente sottoposti alla sua attenzione dalle parti processuali, se, nel caso di specie, sussista la necessità di anticipare l'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, e darà compiuta giustificazione delle sue conclusioni sul punto nella motivazione del suo provvedimento.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Brindisi competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso il 30/11/2022

Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

Giovanni Liberati

